

r) Droghe e spezie

Contrattazione	Art.	52
Forma e conclusione del contratto	"	53
Modi di vendita	"	54
Clausola "circa"	"	55
Clausola "salvo visita"	"	56
Clausole speciali	"	57
Consegna	"	58
Tare	"	59
Pagamento	"	60
Oneri delle imposte di fabbricazione	"	61
Reclami	"	62
Prelevamenti di campioni in caso di reclamo	"	63
Mediazione	"	64

r) Droghe e spezie

Art. 52 - Contrattazione.

I prodotti coloniali e le droghe sono contrattati in base alla nomenclatura comunemente adottata nel commercio o in base a quella adottata dalle leggi in genere.

Art. 53 - Forma e conclusione del contratto.

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari diventano impegnative anche per il venditore se questi non dà avviso contrario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

Art. 54 - Modi di vendita.

La merce può essere venduta:

- a) “su descrizione” - nel qual caso deve corrispondere in ogni particolare alla qualità descritta;
- b) “su campione tipo” (su tipo di campione) - nel qual caso deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione presentato;
- c) “su campione prelevato da partita determinata” - nel qual caso deve essere quella campionata e corrispondere fedelmente al campione presentato.

Il “campione d’esecuzione precedente” ha valore di “campione tipo”.

Le clausole “a campione” o “su campione della partita” (stoklot) equivalgono a quella prevista alla lettera c).

Art. 55 - Clausola “circa”.

In caso di vendite effettuate con la clausola “circa”, è tollerata una dif-

* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.

ferenza nella consegna sino al 5 % in più od in meno del quantitativo indicato o convenuto.

Art. 56 - Clausola "salvo visita".

In caso di vendita con la clausola "salvo visita", il compratore (o il suo fiduciario) ha diritto di effettuare la visita della partita entro i termini di consegna. Entro il detto termine il compratore, previa visita, deve dichiarare se gradisce o no la merce nei termini previsti all'Art. 62.

Nel caso che la visita non venga effettuata, il contratto si intende perfezionato, fermo il diritto del compratore di proporre le eventuali comunicazioni per vizi o difetti di qualità.

Art. 57 - Clausole speciali.

I contratti di merci viaggianti per mare, conclusi con la clausola: FOB-CIF-CAF-FAS o altra analoga, sono regolati dalle norme internazionali relative alle clausole stesse.

I contratti possono essere stipulati anche con le clausole:

- in deposito franco (con il solo dazio doganale escluso);
- su vagone in transito;
- su vagone sdoganato;
- per merce non nazionalizzata.

In difetto di specificazione la vendita con la clausola "franco vagone" s'intende per merce sdoganata.

Art. 58 - Consegna.

Se nel contratto è convenuta la consegna pronta, la merce deve essere:

- consegnata entro gli 8 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- spedita entro i 15 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza oppure di merce venduta con imballi di origine.

Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia. E' ammessa rivalsa da parte del compratore verso il vettore per danni o furti subiti dalla merce nel periodo di trasporto e consegna.

La consegna delle merci al domicilio del compratore deve essere espressamente pattuita nel contratto di vendita.

Art. 59 - Tare.

Le tare si distinguono in:

- tara reale (peso netto);
- tara per merce (peso lordo);
- tara d'uso;
- tara scritta o di origine.

La tara da dedurre dal peso lordo s'intende quella "reale".
L'entità delle tare per merce e delle tare d'uso, applicabili ad alcune merci, è indicata nella tabella riportata in appendice.

Art. 60 - Pagamento.

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto della contrattazione e variano a seconda della diversità dei prodotti, delle provenienze, dell'importanza dell'affare, della solvibilità dell'acquirente.

In difetto di speciali convenzioni, i pagamenti della merce devono essere fatti al domicilio del venditore e a 30 giorni dalla data della fattura.

La clausola "contanti" o "a vista fattura", senz'altra aggiunta, sottintende il pagamento all'atto del ricevimento della merce, se questa viene consegnata su piazza; il pagamento entro 10 giorni, se la merce viene consegnata fuori piazza.

In caso di consegne ripartite, il mancato pagamento di una precedente fattura nei termini pattuiti o di cui ai commi che precedono dà diritto al venditore di sospendere le ulteriori consegne, salva l'azione per la risoluzione del contratto.

Art. 61 - Oneri delle imposte di fabbricazione.

Le variazioni che intervengono nell'ammontare dell'imposta di fabbricazione prima della consegna della merce da parte del venditore, sono a carico o a favore del compratore.

Art. 62 - Reclami.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce devono essere comunicate al venditore entro 8 giorni dal suo ricevimento.

Se la merce non corrisponde alla qualità contrattata, il venditore ha la possibilità di sostituirla entro un termine uguale a quello previsto per la consegna.

Il compratore deve mettere a disposizione del venditore la merce protestata nei tempi convenuti.

Art. 63 - Prelevamenti di campioni in caso di reclamo.

In caso di reclamo, il prelevamento dei campioni viene effettuato in contraddittorio, unicamente da colli intatti e con i dovuti accorgimenti, in modo da rappresentare esattamente l'insieme della partita.

Art. 64 - Mediazione.

Al mediatore spetta una provvigione da parte di chi gli ha affidato l'incarico, salvo patto contrario.